

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

INDICE

1	CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.1	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	3
2.2	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2.3	DEFINIZIONI	3
3	CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	5
3.1	SOGGETTO SEGNALANTE	5
3.2	VIOLAZIONI DA SEGNALARE	5
3.3	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AL CANALE INTERNO	6
3.4	TUTELA DEL SEGNALANTE	6
4	CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE	8
5	DIVULGAZIONI PUBBLICHE	8

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

1 CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n.	Oggetto	Data
1	Prima redazione	15/12/2023
2	Aggiornamento	27/10/2025

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento si rivolge a tutta la platea dei soggetti ai quali il D. Lgs. n. 24/2023 riconosce la facoltà di effettuare una segnalazione, tra cui: lavoratori dipendenti di QGS s.r.l. (di seguito anche solo "Società"), tirocinanti, lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione con la Società, consulenti che presentano la propria attività presso l'Azienda.

Il dettaglio dei soggetti legittimati a presentare una segnalazione è indicato al par. 3.1 della presente Procedura.

2.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. *whistleblowing*).

Il *Whistleblowing* è un fondamentale strumento di *compliance* aziendale, tramite il quale i soggetti legittimati possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa presso QGS.

L'obiettivo di tale documento è quello di consentire a tutti i potenziali *whistleblower* di conoscere il funzionamento dei canali di segnalazione interni ed esterni, dei quali è possibile avvalersi per denunciare un illecito o una irregolarità riscontrati nell'ambiente lavorativo.

2.3 DEFINIZIONI

Termine	Significato
Segnalazione <i>Whistleblowing</i>	Segnalazione di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
Segnalazione interna	Comunicazione in forma scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti da QGS.
Segnalazione esterna	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023.
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione.



Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

Termine	Significato
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<i>Whistleblower</i>	La persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Facilitatore	La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Ritorsione	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. A titolo esemplificativo: licenziamento, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica orario lavorativo, sospensione della formazione, adozione di misure disciplinari, intimidazione, discriminazione, mancato rinnovo del contratto o risoluzione anticipata dello stesso.

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

3 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società si è dotata di un **sistema di segnalazione interna delle violazioni** di leggi, regolamenti e procedure che potrebbero avere un impatto negativo per la Società, i suoi clienti, i dipendenti e la collettività in generale.

3.1 SOGGETTO SEGNALANTE

Il D. Lgs. 24/2023 ha notevolmente ampliato la platea dei soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di effettuare una segnalazione. In particolare, la segnalazione può essere presentata da:

- lavoratori dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 D. Lgs. 81/2015, che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso la Società;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico;
- quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.2 VIOLAZIONI DA SEGNALARE

Costituiscono oggetto di segnalazione tutte quelle violazioni di disposizioni normative, nazionali ed europee, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o sulla base della relazione giuridico-economica intercorrente con l'Azienda.

In particolare, possono essere segnalati quei comportamenti, atti od omissioni che consistono in (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023):

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.3 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AL CANALE INTERNO

Il team competente a ricevere la segnalazione è interno e facente parte dell'organizzazione del gruppo Quin ed è composto da due soggetti. La segnalazione delle violazioni può essere effettuata:

- **in forma scritta:**
 - mediante la compilazione di un apposito *form* anonimo utilizzando una specifica applicazione online raggiungibile al seguente indirizzo: <https://gruppoquin.integrityline.com/>
In questo caso si rende necessario scegliere dall'apposito menù a tendina la Società del Gruppo per la quale si intende effettuare la segnalazione.
- **in forma orale:**
 - al numero +39 0547/369511 (centralino di QGS, che inoltrerà immediatamente la chiamata al team competente senza entrare nel merito del contenuto della segnalazione). Al fine di ottemperare alla garanzia dell'anonimato, non sarà necessario identificarsi né rivelare la propria identità al centralino;

La segnalazione al team competente deve contenere la descrizione dei fatti e dei comportamenti ritenuti in contrasto con la normativa. Il team competente a ricevere la segnalazione è tenuto a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data ricezione;
- b) dare seguito alle segnalazioni;
- c) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

3.4 TUTELA DEL SEGNALANTE

La normativa *Whistleblowing* prevede una serie di tutele nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione. QGS, dunque, si impegna a garantire:

- **Protezione della riservatezza dei segnalanti:** l'identità della persona non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;

- **Protezione dei dati personali:** il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali. Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali;
- **Divieto di ritorsione:** sono adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale della persona segnalante, assicurando un'adeguata tutela da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione o minacce. La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti: **al facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo); **alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante**, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; **ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica**, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; **agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.**

Le misure di protezione trovano applicazione quando, al momento della segnalazione (o denuncia o divulgazione pubblica) la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (**buona fede del segnalante**) e che la violazione rientrasse nel novero dei reati segnalabili (cfr. 3.2 VIOLAZIONI DA SEGNALARE).

Se si accerta la responsabilità penale della persona segnalante per reati di diffamazione o di calunnia, o la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, non trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa sul *Whistleblowing*. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo ai danni del soggetto segnalante, quest'ultimo potrà comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.

Tipologia	Procedura	Revisione	1
Titolo	Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)	Data	15/12/2023
		Aggiornamento	27/10/2025

4 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

La persona segnalante può effettuare una segnalazione verso l'esterno all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al verificarsi di una delle condizioni tassativamente indicate all'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 e riportate nel prosieguo:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di segnalazione all'ANAC si prega di consultare il sito istituzionale dell'ente (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>).

5 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le informazioni sulle violazioni possono essere rese di pubblico dominio attraverso una divulgazione pubblica effettuata tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica nel caso in cui:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.